



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 15/2012 - art. 5 "Convenzioni"- art. 6 "Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati" e art. 8 - co.4 in merito alla concessione di spazi e attrezzature.
Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale e le istituzioni pubbliche.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali, che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto regionale;

Con la votazione resa in forma palese riportata a pagina 1

DELIBERA

- di determinare ed approvare gli indirizzi generali concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla LR 15/2012 e la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento di attività di volontariato, i criteri per la stipula di convenzioni e i contenuti degli accordi per l'accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati resi dalle organizzazioni di volontariato per fini di solidarietà, così come indicati nell'"Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

IL VICE PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Regionale 30/05/2012, n. 15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato".

MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 266/91, legge quadro sul volontariato riconoscendo il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, ha il compito di disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale.

Con la L.R. 15/2012 si riconosce altresì la possibilità che le organizzazioni di volontariato svolgano la propria attività presso strutture proprie o nell'ambito delle strutture pubbliche e private o convenzionate con enti pubblici.

In particolare, l'articolo 5 stabilisce che la Regione, gli enti dipendenti e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale, per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, nonché attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

L'articolo 6 prevede la possibilità da parte delle organizzazioni di volontariato di accedere alle strutture della Regione o degli enti dipendenti da essa, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività. Inoltre, possono accedere alle strutture degli altri enti pubblici o dei soggetti privati convenzionati, purché questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi.

L'articolo 8, comma 4, prevede come forma di sostegno al volontariato la possibilità che la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali concedano alle organizzazioni di volontariato spazi e attrezzature di loro proprietà.

Per la disciplina dei rapporti di cui sopra, la legge prevede che la Giunta regionale determini i criteri e le modalità di attuazione degli accordi tra gli enti e le organizzazioni di volontariato.

Pertanto, con il presente atto, si propone l'approvazione degli indirizzi generali concernenti la disciplina del rapporto tra le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla LR 15/2012 e la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento di attività di volontariato, i criteri per la stipula di convenzioni e i contenuti degli accordi per l'accesso alle strutture e ai servizi pubblici o convenzionati resi dalle organizzazioni di volontariato per solidarietà, così come indicati nell'"allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenendo l'istruttoria regolarmente conclusa si propone l'adozione del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Giovanni Santarelli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

(Paola Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Morini)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

“Allegato A”

INDIRIZZI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO TRA LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE

PREMESSA

L'opera fornita dalle Organizzazioni di volontariato (OdV) riveste una riconosciuta funzione di promozione sociale, civile e culturale sussidiaria all'azione della Regione e degli enti ad essa collegati.

La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale, che dimostrino capacità operativa e attitudine alle prestazioni richieste.

I presenti indirizzi recano indicazioni in base ai quali la Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali, nel rispetto della propria autonomia, dovranno costruire le convenzioni. Vengono indicati le modalità operative per garantire uniformità procedurali per il convenzionamento e gli elementi essenziali determinanti la priorità per la scelta delle OdV con cui stipulare convenzioni. Analogamente si interviene sulle procedure di accesso alle strutture e ai servizi pubblici e sulla concessione di spazi e attrezzature alle OdV.

CONVENZIONAMENTO E CRITERI DI PRIORITA' (articolo 5 della L.R. 15/2012)

La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali stipulano convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato (OdV) iscritte da almeno sei mesi nel Registro regionale, per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, nonché attività integrative o di supporto ai servizi pubblici.

Gli enti manifestano e pubblicizzano la propria volontà di stipulare le convenzioni, secondo modalità dagli stessi definite, dandone comunicazione alle organizzazioni del territorio iscritte nel registro, indicando: l'oggetto dell'attività in convenzione e le modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e l'integrazione fra le diverse azioni degli enti stessi; i parametri atti a definire l'attitudine e la capacità operativa dell'organizzazione di volontariato con riguardo all'attività oggetto della convenzione; i requisiti generali necessari ed i criteri specifici che danno titolo di priorità nella scelta dell'organizzazione; le disposizioni idonee a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione.

L'attività convenzionata deve essere svolta direttamente dagli operatori dell'Organizzazione convenzionata e non può essere oggetto di affidamento a terzi.

Le convenzioni hanno una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere rinnovate.

I criteri di priorità da adottare nella scelta dell'Organizzazione di volontariato con il quale stipulare la convenzione sono i seguenti:

- a) la competenza, professionalità ed esperienza maturata nello specifico settore oggetto di convenzione, dei volontari e del personale delle organizzazioni di volontariato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b) la disponibilità di strutture idonee, adeguate ad assicurare lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione garantendo continuità e livello qualitativo delle prestazioni, qualora l'attività deve essere svolta presso la sede dell'Organizzazione;
- c) la collocazione della sede dell'Organizzazione e la presenza operativa nel territorio di competenza dell'Ente che stipula la convenzione;
- d) l'attivazione di sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- e) la rilevante prevalenza dell'impiego di volontari rispetto al personale retribuito, nonché il tipo e la qualità della formazione curata dall'Organizzazione per i volontari;
- f) la quantità delle prestazioni erogate e il numero delle convenzioni attivate dall'organizzazione con gli enti pubblici;
- g) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri servizi pubblici;
- h) l'ordine di iscrizione nel registro regionale.

Le convenzioni contengono:

- a) l'identificazione dell'Organizzazione e gli estremi dell'iscrizione;
- b) l'oggetto della convenzione;
- c) la tipologia e le modalità di erogazione delle attività;
- d) la durata del rapporto di collaborazione;
- e) il contenuto e le modalità delle prestazioni di volontariato;
- f) il numero, la qualifica ed il tempo di impiego delle persone impegnate nelle attività convenzionate, distinguendo tra volontari, dipendenti, prestatori d'opera a rapporto libero-professionale e a rapporto di collaborazione occasionale o continuativa, fermo restando comunque l'apporto determinante e prevalente dei volontari dell'organizzazione;
- g) l'individuazione dei responsabili delle attività oggetto della convenzione;
- h) il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche/pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività, nel rispetto anche delle norme in materia di sicurezza;
- i) le modalità di coordinamento dei volontari con gli operatori dei servizi pubblici;
- j) le disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- k) le coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi e per la copertura di rischi e di infortuni e malattie dei volontari correlati allo svolgimento dell'attività stessa;
- l) l'indicazione delle spese e degli eventuali oneri ammessi a rimborso, tra i quali devono figurare la copertura assicurativa per il periodo di effettivo espletamento delle attività convenzionate, limitatamente alle quote relative ai volontari impegnati;
- m) le modalità della rendicontazione delle spese sostenute ed i tempi di liquidazione dei rimborsi dovuti;
- n) le strutture, le attrezzature ed i materiali impiegati nello svolgimento delle attività e le relative modalità di utilizzo;
- o) le modalità di rapporto e di reciproca informazione tra l'organizzazione di volontariato ed le competenti strutture dell'Ente pubblico convenzionato;
- p) i criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo della qualità delle prestazioni da parte dell'Ente pubblico, nell'osservanza dell'eventuale normativa vigente in materia;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- q) l'obbligo di comunicazione delle variazioni degli elementi della convenzione da parte dell'organizzazione di volontariato all'Ente convenzionato;
- r) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta all'Ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia periodicamente che a richiesta dell'Ente medesimo;
- s) le cause e le modalità di risoluzione della collaborazione;
- t) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica dell'organizzazione di volontariato, nel rispetto dei soggetti destinatari.

Gli enti convenzionati con le organizzazioni di volontariato provvedono ad informare la Struttura regionale P. F. "Attuazione della Programmazione Sociale" del Servizio Politiche Sociali, comunicando gli elementi essenziali delle convenzioni, quali la identificazione delle parti, l'oggetto e la durata dell'attività convenzionata.

ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI PUBBLICI (articolo 6 della L.R. 15/2012)

Le organizzazioni di volontariato (OdV) svolgono le attività istituzionali presso strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche e private o convenzionate con enti pubblici. Pertanto le organizzazioni possono accedere alle strutture della Regione, o degli enti da essa dipendenti operanti nei settori di loro interesse per lo svolgimento delle loro attività, purché questo sia compatibile con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. Analogo accesso è possibile presso strutture di altri enti pubblici o di soggetti privati convenzionati.

Gli enti, compatibilmente con la concreta realtà organizzativa aziendale, sulla base della normativa vigente e nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, redigono un regolamento disciplinante i rapporti con il quale si impegnano ad ammettere presso le proprie strutture le organizzazioni di volontariato riconoscendo e favorendo la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e come azione complementare e non sostitutiva della funzione pubblica di promozione e tutela della salute, del benessere e dei diritti dei cittadini.

L'accesso deve prevedere le seguenti condizioni:

- a) le organizzazioni di volontariato operanti ai sensi della LR n. 15/2012 accedono alle strutture pubbliche o private convenzionate quali, strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private anche convenzionate, nelle diverse tipologie e forme, previa autorizzazione dell'ente e la stipula di specifico accordo in ordine alla modalità di presenza e comportamento del volontariato e alle modalità di rapporto tra i volontari e il personale della struttura. La durata dell'autorizzazione è annuale e alla scadenza, previa valutazione positiva dell'intervento operativo, può essere rinnovata;
- b) il rappresentante dell'Organizzazione di volontariato formalizza la richiesta di attivazione dell'accordo indicando alla struttura presso la quale intende prestare l'attività di volontariato: il numero di iscrizione nel registro; il rispetto di tutti i requisiti con riferimento alla vigente normativa in materia; il numero dei volontari da impegnare e la tipologia delle prestazioni autorizzate, i tempi e le modalità di erogazione delle stesse riservandosi altresì di presentare l'elenco dei volontari che presteranno l'attività;
- c) le prestazioni rese dalle organizzazioni di volontariato sono caratterizzate da una continuità operativa ed organizzate nei tempi e nei modi. Laddove la natura delle prestazioni si sostanzia in servizi centrati



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sul rapporto umano, la rotazione dei volontari privilegia tale rapporto. Nelle prestazioni deve esistere una stretta correlazione tra le capacità professionali, attitudinali ed umane del volontario e l'attività che andrà a svolgere;

- d) l'attività del volontario interviene in termini di complementarietà e collaborazione con le figure istituzionali dell'ente e deve fornire le prestazioni affidategli nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione ha ottenuto l'autorizzazione. L'Organizzazione di volontariato risponde del comportamento dei singoli volontari;
- e) il volontario è immediatamente riconoscibile attraverso l'esibizione di apposito cartellino identificativo. Inoltre è tenuto a rispettare la normativa specifica riguardante l'attività svolta e ad osservare un codice di comportamento volto a garantire il rispetto dei diritti, della dignità e della riservatezza dell'utente, compresa la libertà per quest'ultimo di rifiutare l'attività di volontariato. L'Organizzazione di volontariato si impegna a promuovere attività di formazione sulle predette regole comportamentali e a vigilare sul rispetto delle stesse;
- f) l'ente accerta, determinando tempi e modi con il rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il regolare svolgimento e la qualità del servizio prestato dall'Organizzazione tramite i propri volontari. Il mancato rispetto degli obblighi comportamentali da parte dei volontari comporterà l'allontanamento e il divieto di accesso degli stessi alle strutture dell'ente, fatte salve le segnalazioni all'autorità giudiziaria.

CONCESSIONE DI SPAZI E ATTREZZATURE (articolo 8, il comma 4 della LR 15/2012)

La Regione, gli enti da essa dipendenti e gli enti locali, nel rispetto delle normative di settore, concedono alle organizzazioni di volontariato l'uso o il comodato, a titolo gratuito, di spazi e attrezzature di loro proprietà, previa disciplina stabilita dalla Giunta regionale.

La concessione degli spazi e delle attrezzature alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali prevede principalmente le seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
- b) l'Organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso;
- c) la concessione può comportare una decurtazione del canone di locazione a fronte di opere di miglioria e di manutenzione straordinaria le cui spese siano sostenute dall'organizzazione concessionaria.

La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte fanno parte del patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.